

REGIONE
BASILICATA



COMUNE DI VENOSA (PZ)



Provincia
Potenza



COMUNE DI MONTEMILONE (PZ)



**PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN
IMPIANTO EOLICO COSTITUITO DA 7 AEROGENERATORI E
DALLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA R.T.N.
IMPIANTO "Bruno"- Potenza 42,7 MW Comuni di Montemilone- Venosa (PZ)**

PIANO PARTICELLARE D'ESPROPRIO DESCRITTIVO

ELABORATO

A.13

PROPONENTE:



MILLEK S.R.L.

Sede Legale Via Tadino, 52

20124 Milano (MI)

P.IVA 09702620965

MAIL: info@millek.it

PEC: postmaster@pec.millek.it

MIDLEK SRL
Via Tadino 52
20124 MILANO
P.Iva 09702620965

PROGETTO E SIA:



Via delle Resistenze, 45 - 70125 Bari - tel. 080 3219948 - fax. 080 2020996

Il DIRETTORE TECNICO
Dott. Ing. Orazio Tricarico



CONSULENZA:

0	DIC 2020	A.A. - O.T.	A.A. - O.T.	A.A. - O.T.	Progetto definitivo
EM./REV.	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE

1.PREMESSA.....	2
2.DETERMINAZIONE DEL VALORE DI MERCATO DELLE AREE AGRICOLE	3
3.ESPROPRIO PER PIAZZOLE PERMANENTI	10
4.ESPROPRIO PER REALIZZAZIONE DELLA CABINA DI TRASFORMAZIONE UTENTE.....	10
5.ESPROPRIO PER NUOVA VIABILITÀ	11
6.SERVITÙ DI TRANSITO LINEE ELETTRICHE INTERRATE.....	11
6.1. Linea interrata MT 30 kV	12
6.2. Linea interrata AT 150 kV	12
7.LNEA AEREA AT 380 KV E RACCORDI	13
8.SORVOLO PALA	14
9.OCCUPAZIONE PER PIAZZOLE TEMPORANEE.....	14
10. OCCUPAZIONE PER ALLARGAMENTI STRADALI TEMPORANEI	15
11. INDENNITÀ	15
11.1. Indennità di esproprio	15
11.2. Indennità per servitù elettrodotto	17
11.3. Indennità di sorvolo	17
11.4. Indennità per occupazioni temporanee	17



1. PREMESSA

La presente relazione redatta ai sensi dell'art. 31 del DPR n. 207/2010, riporta il Piano Particellare delle aree per cui si richiede l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio o la costituzione di servitù coattiva per i terreni su cui sono ubicate le opere connesse alla realizzazione del parco eolico.

L'impianto Eolico sarà costituito da n. 7 aerogeneratori di grossa taglia.

I terreni interessati dalla costruzione dell'impianto ricadono nei fogli di mappa n.11-12-13-14-17-23-24-25, del N.C.T. del Comune di Venosa (PZ) e nel foglio di mappa n. 32. I cavidotti interni all'impianto per il collegamento degli aerogeneratori alla cabina di consegna e la cabina stessa ricadono negli stessi fogli di mappa.

Più in dettaglio l'impianto risulta costituito essenzialmente da:

- N. 7 aerogeneratori di grossa taglia;
- N. 1 stazione di trasformazione utente ed elettrodotto a 150 kV.

Per la sua realizzazione sono quindi da prevedersi le seguenti opere ed infrastrutture:

- Opere Civili: comprendenti l'esecuzione dei plinti di fondazione delle macchine eoliche, la realizzazione delle piazzole degli aerogeneratori, la posa in opera della cabina di consegna completa di basamenti e cunicoli per le apparecchiature elettromeccaniche, l'adeguamento/ampliamento della rete viaria esistente, la realizzazione della viabilità di servizio interna all'impianto. Unitamente alle opere di regimentazione idraulica e consolidamento ove necessarie, la realizzazione delle vie cavo interrate.

- Opere impiantistiche: comprendenti l'installazione degli aerogeneratori, la realizzazione delle linee elettriche interrate che collegano i singoli aerogeneratori alla cabina di consegna, la realizzazione delle opere elettromeccaniche BT/MT/AT in cabina e l'elettrodotto in alta tensione.

Per la realizzazione dell'intervento e delle relative opere connesse, si rende necessario interessare aree e/o immobili sia di proprietà pubblica che di proprietà privata. Tutte le ditte catastali proprietarie interessate dalle occupazioni sono elencate nell'elaborato allegato al presente documento.



Per gli immobili di proprietà di Enti pubblici non si darà luogo all'espropriazione ma si dovrà procedere alla stipulazione di appositi contratti/accordi e/o convenzioni.

La realizzazione delle opere connesse alla costruzione del parco eolico, in termini di occupazione del territorio, sono correlate alle seguenti fasi:

- Esproprio per formazione di piazzola permanente, inclusa la fondazione della turbina;
- Esproprio per realizzazione di nuova viabilità;
- Esproprio per realizzazione della cabina di trasformazione;
- Servitù di transito linee elettriche aeree ed interrate;
- Servitù per sorvolo pala;
- Occupazione temporanea per piazzole temporanee;
- Occupazione temporanea per allargamenti stradali temporanei e demolizione e ricostruzione di muretti a secco.

Il piano particellare riporta l'elenco dei mappali, corredati dai dati desunti dalle visure catastali, dei terreni interessati dalla realizzazione dell'opera per cui si richiede l'avvio della procedura espropriativa per pubblica utilità.

2. DETERMINAZIONE DEL VALORE DI MERCATO DELLE AREE AGRICOLE

Con la sentenza n. 181 del 10 giugno 2011, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 40, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

Tale illegittimità si traduce fundamentalmente con la determinazione del valore di mercato del bene che sarà posto alla base della valutazione delle indennità provvisorie.



Nella sentenza, la Corte Costituzionale, evidenzia il mancato rapporto diretto tra il bene specifico da espropriare e il valore agricolo medio, inficiato perciò da astrattezza, e come tale contrario ai principi della convenzione europea dei diritti dell'uomo: "il valore tabellare così calcolato prescinde dall'area oggetto del procedimento espropriativo, ignorando ogni dato valutativo inerente ai requisiti specifici del bene. Restano così trascurate le caratteristiche di posizione del suolo, il valore intrinseco del terreno (che non si limita alle colture in esso praticate, ma consegue anche alla presenza di elementi come l'acqua, l'energia elettrica, l'esposizione), la maggiore o minore perizia nella conduzione. Il criterio dunque ha un carattere inevitabilmente astratto che elude il «ragionevole legame» con il valore di mercato, «prescritto dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo e coerente, del resto, con il "serio ristoro" richiesto dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale."

Tali principi, a detta della Consulta, sono validi tanto per i suoli edificabili che per quelli agricoli o non edificabili, pertanto, in entrambi i casi l'indennizzo può rappresentare un ristoro adeguato all'effettivo valore del bene solo se nella stima del bene sono state valutate tutte le caratteristiche che possono determinarne un apprezzamento. Il VAM, a detta della Consulta, non realizza tale condizione in quanto si basa su elementi astratti e sganciati dalle effettive qualità del fondo espropriato.

Com'è noto, tra gli elaborati di progetto di una qualsiasi opera pubblica deve esserci il piano particellare di esproprio, elaborato che deve contenere, oltre ai dati catastali dei suoli interessati, con l'indicazione delle superfici oggetto di esproprio e di occupazione temporanea, anche la previsione di stima o meglio l'indennità provvisoria offerta, per ogni ditta, così come stabilisce l'art. 31 comma 3 del DPR 207/2010: «Per ogni ditta va inoltre indicata l'indennità di espropriazione determinata in base alle leggi e normative vigenti, previo apposito sopralluogo».

La procedura prima della citata sentenza, prevedeva che in sede di determinazione dell'indennità provvisoria si dovesse applicare il valore agricolo medio e in sede di determinazione definitiva il valore agricolo effettivo dell'area espropriata. A tal riguardo l'art. 15 della legge 865/1971 affermava che se l'indennità provvisoria calcolata con le tabelle VAM non fosse stata accettata, la Commissione provinciale esproprio avrebbe dovuto effettuare la determinazione dell'indennità definitiva, non più sulla base del VAM ai sensi dell'art. 16, ma sulla base del valore agricolo con riferimento alla coltura effettivamente praticata sul fondo espropriato, anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola. Ai



valori agricoli medi poi si sarebbero applicate, in modo automatico, le maggiorazioni del 50% in caso di accettazione del proprietario e del 200% in caso di accoglimento del proprietario coltivatore diretto.

Nel caso la valutazione basata sul VAM, si fosse stimata inadeguata rispetto al valore agricolo del bene abitato, il proprietario poteva chiedere la stima alla Commissione sul valore agricolo effettivo del bene e la valutazione del danno subito dall'azienda agricola, perdendo però, in tal caso, le maggiorazioni di cui innanzi.

La Corte Costituzionale ha stabilito che non è più possibile esimersi dalla valutazione del valore reale del bene, esprimendosi nel seguente semplice principio: "per espropriare un bene occorre indennizzarlo per quello che effettivamente vale".

L'applicazione del valore agricolo di mercato e non più quello tabellare dettato dall'applicazione dei VAM, pubblicati annualmente dalla Commissione Provinciale Esproprio, consentirà di attribuire il giusto valore di mercato ai terreni espropriati, in relazione alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche possedute.

E' quindi di fondamentale importanza svolgere un vera perizia estimativa basata sulla comparazione di beni simili esistenti nella zona e dei quali sono ben noti i prezzi di mercato, senza trascurare l'inquadramento dell'area espropriata in un contesto urbanistico, territoriale e logistico e senza tralasciare gli eventuali danni derivati dall'esproprio non solo in termini di valorizzazione dell'area ma anche sulla ricaduta economica del reddito d'impresa in funzione del bene espropriato.

Tale obiettivo viene raggiunto effettuando una valutazione del bene utilizzando il criterio di stima di seguito illustrato.

Il valore di mercato in comune commercio di un fondo agricolo è il valore che lo stesso ha in un mercato di riferimento ideale ("comune"); si tratta, pertanto, di un genere di dato costitutivamente teorico, in genere riferito concretamente ad un immobile.

Il valore di mercato è quel tipo di valore squisitamente riferito alla somma (eventualmente anche ponderata o corretta) dei valori dei componenti del bene, deprivata di qualsiasi riferimento ad eventuali fattori soggettivi che possano avere influenza nella determinazione della libera scelta del potenziale acquirente.



Il procedimento di individuazione del valore di mercato (che è sempre un processo di stima) è dunque limitato alla considerazione di elementi di valutazione oggettivi e stabili, non comprende pertanto considerazioni eventualmente afferenti a circostanze momentanee o particolari, ed è ad esempio sempre al netto del valore d'affezione.

Considerato il carattere tendenzialmente oggettivo del dato per cui si stabilisce un valore esente da condizionamenti estemporanei o ad alta soggettività, il mercato di riferimento è necessariamente quello della compravendita, attraverso interviste a mediatori e ad altri operatori del settore, accertando, comunque, ulteriori componenti presenti in qualunque mercato di scambio economico di beni. La stima del fondo viene fatta seguendo il procedimento sintetico monoparametrico (superficie). Il metodo di stima comparativo per procedere alla determinazione dei valori unitari di stima delle superfici interessate dal procedimento espropriativo basa i suoi fondamenti sulla *legge di Jevons*, secondo la quale i beni aventi caratteristiche simili tendono ad assumere un medesimo valore in condizioni di mercato ordinarie e trasparenti, differendo unicamente per un parametro tecnico che nel caso dei beni immobili, come detto, è rappresentato dalla superficie, tenendo sempre presente che per mercato, però non s'intende il luogo topografico dove avvengono le contrattazioni, bensì come l'incontro tra la domanda (richieste dei consumatori) e l'offerta (offerte di produttori).

Per domanda si intende la quantità di un dato bene che i consumatori sono disposti ad acquistare ad un dato prezzo.

Per offerta si intende la quantità di un dato bene che i produttori sono disposti ad offrire ad un dato prezzo.

Il procedimento in questione si basa su una considerazione semplicissima: *"se sul mercato un certo bene viene contrattato a determinati prezzi e di tali prezzi si conosce l'entità, è accettabile che anche il bene oggetto di valutazione, una volta immesso sul mercato, possa essere alienato allo stesso prezzo"*.

La stima, quindi, non è altro che una *previsione di formazione del prezzo*. I valori sono quindi i prezzi attesi, mentre i prezzi storici sono quelli che si sono formati per i contratti già adempiuti.

Il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria CREA offre la possibilità di consultare la propria Banca dati dei valori fondiari.



Il CREA per giungere alla stima dei valori fondiari medi e conseguentemente alle variazioni annue ha proceduto alla definizione dei valori fondiari per diverse categorie di coltura che localmente possono assumere prezzi abbastanza diversi in conseguenza delle caratteristiche dei terreni (asciutti/irrigui, grado di fertilità, suscettività a trasformazioni fondiarie).

Al fine di garantire una sufficiente differenziazione il CREA ha rilevato i prezzi medi per 11 tipi di coltura in ognuna delle 794 regioni agrarie, ridefinite in base alle 767 regioni agrarie identificate originariamente dall'ISTAT. Gli 11 tipi di coltura rappresentano l'intera Superficie Agricola Utilizzata (con l'esclusione della categoria "Altre colture permanenti", rappresentata essenzialmente dai castagneti). I prezzi medi regionali e gli indici di variazione annua, aggregabili per area geografica e tipo di coltura, sono stati ponderati sulla ripartizione colturale riferita all'epoca del Censimento dell'Agricoltura del 1990, 2000 e 2010 a livello di regione agraria. Viene effettuata una interpolazione lineare annuale dei dati di superficie per coprire gli anni intermedi tra i Censimenti. I valori post 2010 sono aggiornati in base alla ripartizione colturale rilevata a livello di regione dall'Indagine sulle strutture e produzioni 2013, in attesa che siano disponibili nuovi aggiornamenti dall'ISTAT.

Per quanto riguarda i prezzi, sono stati esclusi quelli che non davano la garanzia di un mercato sicuramente riferibile alla utilizzazione agricola dei terreni. I prezzi indicati dal CREA si intendono relativi al suolo nudo, con l'esclusione ove possibile degli investimenti fondiari (fabbricati, piantagioni, ecc.). La scelta dei prezzi per gli 11 tipi di coltura è stata effettuata rilevandoli attraverso interviste a mediatori e ad altri operatori del settore.

L'elaborazione delle informazioni sui prezzi della terra ha consentito al CREA di ottenere una Banca Dati dei Valori Fondiari (BDVF) che riporta la media dei valori fondiari per 5 tipi di coltura a livello provinciale con suddivisione per zona altimetrica. Per meglio evidenziare la variabilità del valore della terra sono riportati anche i valori (medi) minimi e massimi rilevati in specifiche regioni agrarie. Nell'ultima colonna è stata riportata la superficie totale relativa a quella zona e a quel tipo di coltura. I 5 tipi di coltura sono ricavati dall'aggregazione dei seguenti 11 tipi di coltura rilevati durante l'indagine:

A) SEMINATIVI

1 - Seminativo irriguo (escluso orticole)



2 - Seminativo asciutto (escluso orticole)

5 - Orticole, floricole e vivai

B) PRATI E PASCOLI

3 - Prato permanente

4 - Pascolo

C) FRUTTETI E AGRUMETI

6 - Frutteto

7 - Agrumeto

D) OLIVETI

8 - Oliveto

F) VIGNETI

9 - Vigneto DOC

10 - Vigneto uva da tavola

11 - Vigneto non DOC e altro

La banca dati del CREA è disponibile dal 1992 e viene aggiornata annualmente. L'ultimo aggiornamento disponibile e al quale si farà riferimento di seguito è relativo all'anno 2017.

Fonte: CREA - Estratto banca dati dei valori fondiari medi, min – max per zona altimetrica provinciale. I valori fondiari sono da considerarsi al netto dei miglioramenti fondiari. Per meglio evidenziare la variabilità del valore della terra sono riportati anche i valori (medi) minimi e massimi rilevati in specifiche regioni agrarie.

Valori fondiari per tipologia culturale, regione, provincia e zona altimetrica nel 2017 (in migliaia di euro per ettaro):



Regione	Provincia	Zona altimetrica	Tipologia culturale	Media (000 euro)	Minimo (000 euro)	Massimo (000 euro)	Superficie (ettari)
BASILICATA	POTENZA	- Collina interna	Seminativi e ortofloricole	11,5	6,4	25,6	103 401
BASILICATA	POTENZA	- Collina interna	Prati permanenti e pascoli	4,0	2,9	9,7	14 263
BASILICATA	POTENZA	- Collina interna	Frutteti e agrumeti	16,5	14,4	19,6	647
BASILICATA	POTENZA	- Collina interna	Oliveti	9,4	8,6	10,0	7 340
BASILICATA	POTENZA	- Collina interna	Vigneti	18,8	9,4	27,4	2 119

Per l'adeguamento periodico del valore monetario si vaglia: Fonte ISTAT - indici del costo della vita applicati per la rivalutazione monetaria al 2020 (cft. <https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/contenuti-interattivi/rivalutazioni>):

Calcola le rivalutazioni monetarie

Indagine: **Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati** Gennaio 1947 - Agosto 2020

Aggr.ne: **Indice generale (senza tabacchi)**

Territorio: **Italia**

Da mese: **Gennaio** Da anno: **2017**

A mese: **Gennaio** A anno: **2020**

Somma: **1** Euro Lire

Calcola

Gennaio 2017 - Gennaio 2020

Coefficiente	Euro	Lire
1,021	1,02	1,975

Il coefficiente di rivalutazione monetaria da considerare sarà pari a 1,021.

Pertanto alla luce di quanto sopra esposto ai fini della determinazione della stima del valore di mercato dei terreni interessati dal piano di esproprio relativo alla realizzazione del parco eolico da



realizzare nel Territorio comunale di Venosa proposto dalla società MILLEK srl, si considereranno i seguenti valori per ettaro:

Tipologia colturale	Media (000 euro)
Seminativi e ortofloricole	11,74
Prati permanenti e pascoli	4,08
Frutteti e agrumeti	16,84
Oliveti	9,60
Vigneti	19,19

3. ESPROPRIO PER PIAZZOLE PERMANENTI

Le aree in esproprio sono quelle relative alle piazzole permanenti per singola torre eolica e della fondazione della turbina, per una superficie complessiva di **mq 1652**.

4. ESPROPRIO PER REALIZZAZIONE DELLA CABINA DI TRASFORMAZIONE UTENTE

Il sistema di connessione alla RTN è composto dalla cabina di trasformazione 30/150 kV utente, dalla stazione elettrica a 380 kV Terna e dai relativi raccordi elettrici aerei sulle linee esistenti RTN.

L'area di ingombro della sottostazione 30/150 kV utente incluse le opere in condivisione con altra iniziativa è pari a circa **mq 3550**.



La sottostazione è connessa con cavo interrato a 150 kV alla futura stazione di smistamento RTN TERNA a 150 kV.

La futura stazione RTN di proprietà TERNA e relativi raccordi aerei alla linea a 380 kV esistente saranno ubicati nel Comune di Montemilone ma non saranno oggetto del presente piano.

5. ESPROPRIO PER NUOVA VIABILITÀ

Per la realizzazione di nuovi tratti stradali necessari al raggiungimento delle piazzole di montaggio aerogeneratori, si procederà all'esproprio delle aree.

I nuovi tratti stradali, della larghezza pari a 5 m con banchine laterali, sarà realizzata in massicciata tipo "Mac Adam" similmente alle carrarecce esistenti in zona, per un corretto inserimento ambientale delle strade nella realtà paesaggistica del luogo.

Nella realizzazione e adeguamento della viabilità interna al parco, saranno rispettate le specifiche del costruttore di aerogeneratori per quanto riguarda il raggio minimo di curvatura.

In questa fase di progettazione si è considerato cautelativamente un raggio di curvatura di 45-50 metri, in linea con le specifiche dei costruttori ad oggi operanti nel settore.

La massicciata sarà composta da uno strato di fondazione in stabilizzato di 50 cm, steso su geomembrana in tessuto non tessuto applicata nel cassonetto stradale a diretto contatto con il terreno, allo scopo di limitare al massimo le deformazioni e i cedimenti localizzati; superiormente sarà previsto uno strato di finitura/usura in ghiaietto stabilizzato, dello spessore di 10 cm.

6. SERVITÙ DI TRANSITO LINEE ELETTRICHE INTERRATE

L'energia elettrica prodotta da ogni aerogeneratore in media tensione 30 kV sarà veicolata, verso la stazione di trasformazione 150 kV del produttore e da quest'ultima sarà condotta in cavo interrato con tensione 150 kV verso la stazione Stazione Elettrica di Trasformazione TERNA connessa alla RTN esistente per mezzo di due nuovi raccordi aerei a 380 kV.



Per la scelta del tracciato dei cavidotti è stato preferito il passaggio in prossimità della viabilità esistente o di quella in progetto, per salvaguardare nel limite del possibile le colture ed infrastrutture esistenti. Laddove non è stato possibile un simile approccio, si è scelto il passaggio lungo le linee di confine tra fondi adiacenti.

Per i tracciati delle **linee interrato MT** lungo le strade esistenti è stata ipotizzata un'**occupazione temporanea** di terreno della larghezza di **3.00 m**.

Nel passaggio dei cavidotti in terreno libero, lontano da strade o canali, verrà occupata una fascia di terreno della larghezza minima necessaria all'interramento dell'impianto, al passaggio dei mezzi e al deposito del materiale di scavo (**1,50 m**).

6.1. LINEA INTERRATA MT 30 kV

Le linee di collegamento che si dipartono da ognuno degli aerogeneratori e giungono fino alla sottostazione, saranno realizzate mediante conduttori in cavo tripolare o unipolare. Nello scavo predisposto per le linee di potenza, sarà installato un conduttore in fibra ottica da asservire all'impianto di trasmissione dati tra gli aerogeneratore e i sistemi di controllo e comando della stazione. I cavi interrati saranno posati, in conformità alla norma CEI 11-17, alla profondità fissata in 1,20 m. Lo scavo avrà una larghezza pari a **0,50 m**.

Nei casi in cui la posa del cavo avvenga in terreno agricolo, lo strato superiore del rinterro dello scavo sarà costituito da terreno vegetale, per cui l'area interessata dalla trincea potrà essere rivegetata già a conclusione delle operazioni di posa dei cavi.

Per la linea interrata MT si considererà una fascia relativa all'imposizione del vincolo di servitù permanente di elettrodotto pari a **4 m**.

6.2. LINEA INTERRATA AT 150 kV

La linea sarà messa in opera mediante la realizzazione di uno scavo di circa 1.60 metri di profondità e **0,70 m** di larghezza media per tutto il tracciato.



Il fondo dello scavo verrà riempito con un primo strato di 10 cm di magrone, successivamente verranno posati i cavi in AT e le tubazioni con i cavi delle fibre ottiche, e ricoperti con un ulteriore strato di cemento magro per un'altezza complessiva di 50 cm. A questo punto sarà sistemata la piastra di protezione in c.a.v. e la rete in PVC di segnalazione, e lo scavo sarà riempito con la terra precedentemente scavata e depositata provvisoriamente al fianco della trincea.

Per la linea interrata AT si considererà una fascia relativa all'imposizione del vincolo di servitù permanente di elettrodotto pari a **5 m**.

7. LINEA AEREA AT 380 KV E RACCORDI

La realizzazione dei nuovi raccordi si rende necessaria per consentire l'immissione nella Rete Elettrica Nazionale (RTN) di proprietà di Terna SpA della energia prodotta dal parco eolico.

Essa è prevista in base al Preventivo di Connessione fornita da Terna con Codice Pratica: 201900870 che prevede che la connessione dell'impianto in oggetto avvenga in antenna sulla futura stazione di trasformazione da collegare in entra - esce sulla linea RTN a 380 kV "Genzano – Bisaccia".

I nuovi raccordi agli elettrodotti esistenti interessano il solo Comune di Montemilone.

La realizzazione dei raccordi aerei prevede la realizzazione di n. **4 sostegni**.

A ciascun sostegno corrisponderà una fondazione.

Per fondazione è intesa la struttura (mista in acciaio-calcestruzzo) interrata, incaricata di trasmettere gli sforzi generati dai conduttori e dal peso proprio del sostegno (compressione e/o strappamento) al terreno.

In merito all'attraversamento di aree da parte dell'elettrodotto il vincolo preordinato all'esproprio sarà apposto sulle "**aree potenzialmente impegnate**" (previste dalla L. 239/04).

L'estensione dell'area potenzialmente impegnata sarà di **circa 50 m dall'asse linea** per parte per elettrodotti aerei a 380 kV.



Negli elaborati, laddove la distanza dall'asse linea è maggiore della distanza di cui sopra, se ne è tenuto conto al fine di comprendere all'interno le distanze ed aree di prima approssimazione previste dal DM 29 maggio 2008.

Si segnala, inoltre, che vista la particolarità del tracciato dei raccordi, che le aree impegnate e quelle potenzialmente impegnate, qualora rientranti nelle aree impegnate delle linee elettriche aeree AT esistenti di Terna non necessitano di esproprio, in quanto sono già state espropriate da Terna in fase di progettazione delle sue linee.

Sarà invece apposto il vincolo preordinato all'imposizione della servitù di elettrodotto sulle restanti superfici DPA.

8. SORVOLO PALA

Nonostante il sorvolo delle pale avvenga ad altezze superiori a 40 m dal suolo e quindi di fatto non si avrebbe nessun tipo di interferenza con il fondo interessato, nel piano particellare sono state comunque incluse anche le predette aree su cui andrà valutata l'indennità.

Resta inteso che la servitù derivante dal sorvolo è comunque priva di effetti limitativi sulla conduzione del fondo agricolo.

9. OCCUPAZIONE PER PIAZZOLE TEMPORANEE

Le piazzole temporanee sono atte esclusivamente al montaggio degli elementi che costituiscono l'aerogeneratore, saranno realizzate di dimensioni pressoché costanti intorno ai **1.335 mq.**

Queste saranno realizzate in materiale inerte proveniente da cava con uno spessore di 50 cm, a sua volta rullato e compattato, previa l'asportazione del terreno vegetale di 30 cm. Nei tratti particolarmente difficili per la presenza di suoli con caratteristiche di scarsa portanza, si prevede anche l'impiego del tessuto non tessuto.

Una volta ultimato il montaggio dell'aerogeneratore, si procederà alla demolizione della piazzola temporanea, mediante l'asportazione del materiale da cava steso, che verrà poi riutilizzato per



sistemare le strade nuove e quelle esistenti in parte rovinare dai vari trasporti. Le aree delle piazzole provvisorie verranno ripristinate, rimettendo sul posto buona parte del terreno vegetale precedentemente asportato e opportunamente messo da parte per il suo riutilizzo.

10. OCCUPAZIONE PER ALLARGAMENTI STRADALI TEMPORANEI

Lungo le strade esistenti, sia pubbliche che private, in tutti i casi in cui la larghezza della sede stradale non consente il passaggio degli automezzi che verranno impiegati per i trasporti eccezionali, è stato previsto il proprio allargamento ad un minimo di m 5,0.

Il piano particellare include anche gli allargamenti necessari per consentire un agevole transito in corrispondenza di incroci e curve stradali.

11. INDENNITÀ

11.1. INDENNITÀ DI ESPROPRIO

Il T.U. sulle espropriazioni approvato con D.P.R. n° 327/2001 stabilisce che l'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica sia anche competente a porre in essere tutti gli atti relativi alle procedure espropriative connesse, compresa la determinazione dell'indennizzo.

L'entità delle compensazioni monetarie da corrispondere alle singole Ditte si uniforma alla sentenza della Corte Costituzionale n. 181 anno 2011 che, pur non imponendo di commisurare integralmente l'indennità di espropriazione dei suoli agricoli e non edificabili al valore di mercato del bene abitato, prevede che sia conservato un «ragionevole legame» con il valore venale, a garanzia di un «serio ristoro».

L'indennità relativa agli immobili da acquisire sarà determinata sulla base dei criteri di cui alle norme sopra citate e sarà costituita dalle seguenti voci:

- 1) indennità base, determinata in relazione al valore agricolo (VA) relativo alla coltura effettivamente praticata ed alla superficie occupata (art. 40, comma 1 del D.P.R. 327/2001);



- 2) al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale spetta un'indennità aggiuntiva, determinata in misura pari al valore agricolo medio (VAM) corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata. (art. 40, comma 4 del D.P.R. 327/2001);

- 3) indennità al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante (che abbiano le caratteristiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale), costretto (sia nel caso di esproprio che di cessione bonaria) ad abbandonare in tutto o in parte l'area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità, indennità pari all'indennizzo di cui al punto 2 (art. 42, comma 2 del D.P.R. 327/2001).

Soggetto	Indennità di esproprio
Proprietario	VA (art. 40, c. 1)
Coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale	VA + VAM (art. 40, c. 1 e c. 4)
Affittuario coltivatore diretto o imprenditore professionale	VAM (art. 42 e art. 40, c. 4)

Nel caso si accerti che il proprietario sia coltivatore diretto o sia verificata e documentata la presenza di fittavoli/mezzadri, in sede di accettazione dell'indennità di esproprio saranno applicate le maggiorazioni sopra riportate.

Il piano particellare che segue applica alle ditte coinvolte l'**indennità di base VA**.

Tipologia colturale	Media (000 euro)
Seminativi e ortofloricole	11,74
Prati permanenti e pascoli	4,08
Frutteti e agrumeti	16,84



Oliveti	9,60
Vigneti	19,19

11.2. INDENNITÀ PER SERVITÙ ELETTRODOTTO

Per quanto concerne la servitù per l'elettrodotto sia interrato che aereo, come previsto dall'art. 44 del DPR 327/2001, è dovuta una indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà.

Nel caso specifico, il transito della linea interrata, per il tracciato scelto e per le modalità di posa assunte, non determina di fatto alcun pregiudizio al proseguo dell'attività agricola, in quanto è sempre localizzato a bordo di strade esistenti e mai in campo aperto.

Perciò si prevede per le "Servitù" un'indennità commisurata pari ad **1/4 del valore determinato per le aree in esproprio**, oltre agli eventuali soprassuoli, per mancata produzione e/o danneggiamento delle colture agricole al momento dell'intervento.

11.3. INDENNITÀ DI SORVOLO

Per quanto concerne la superficie interessata dal sorvolo si prevede un'indennità commisurata pari al **valore determinato per le aree da sottoporre ad esproprio** riferito alle colture agricole presenti al momento dell'intervento.

11.4. INDENNITÀ PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Nel caso di occupazione temporanea di un'area, in base all'art. 50 del DPR 327/2001, è dovuta al proprietario una indennità pari ad **un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio** dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, un'indennità pari ad un dodicesimo di quella



Consulenza: **Atech srl**

Proponente: **MILLEK Srl**

PROGETTO DEFINITIVO

Progetto per la realizzazione di un impianto eolico costituito da 7 turbine e relative opere di connessione da realizzarsi nei comuni di Venosa e Montemilone (PZ)

annua, oltre agli eventuali soprassuoli, per mancata produzione e/o danneggiamento delle colture agricole.

Il presente piano di esproprio ipotizza una durata dei lavori pari a 1 anni, per cui si considera un'indennità pari a 1/12 del VA.

